



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 180 del 27/10/2011

OGGETTO: Programmazione triennale fabbisogno del personale 2011-2013. Atto di indirizzo per l'attuazione.

L'anno **duemilaundici**, il giorno **ventisette** del mese di **ottobre**, con inizio alle ore 17:30:, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
sig. Armando RAMIRRA	<i>Vice Sindaco</i>	x	
rag. Sante CAMASTRA	<i>Assessore</i>	x	
dott.ssa Luisa SIMONE	<i>Assessore</i>		x
sig. Andrea RINALDI	<i>Assessore</i>		x
ing. Stefano ELEFANTE	<i>Assessore</i>	x	
dott. Francesco TINELLI	<i>Assessore</i>	x	
rag. Michele MONTARULI	<i>Assessore</i>	x	
		6	2

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

considerato che l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "*Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*";

Premesso che:

- con propria deliberazione n° 183 del 11.08.2009 è stata definita la nuova dotazione organica dell'Ente, rideterminata con successiva deliberazione n° 199 del 26.08.2010;
- con propria deliberazione n° 25 del 01.03.2011 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2011- 2013 e che nella suddetta deliberazione era inserita anche la programmazione delle assunzioni a tempo determinato;
- che con nota prot. n. 60 del 6/9/2011 i Revisori dei Conti hanno reso noto che in ordine alla Delibera n. 46/CONTR/11 del 29 agosto u.s. della Corte dei Conti gli impegni di spesa per nuovi assunti sono superiori alla percentuale indicata nella predetta norma e hanno suggerito la sospensione o revoca tempestiva di ogni provvedimento adottato in attuazione della Delibera di G. C. n. 25 del 1.03.2011 riguardante il Piano Occupazionale 2011-2013;
- che successivamente con nota del 9.9.2011 il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato che non conoscendo la pronuncia della Corte dei Conti richiamata dal Collegio, ha dato copertura finanziaria della Determinazione del I Servizio n. 89 del 29.8.2001;
- che la succitata Determinazione garantisce la permanenza in servizio del personale a tempo determinato soltanto fino al 31.10.2011;
- che la Deliberazione di G. C. n. 25 del 1.3.2011 riguardante il Piano Occupazionale 2011-2013 prevede delle assunzioni a tempo determinato con le seguenti decorrenze;

Nome e Cognome	Tipologia di assunzione	Profilo professionale	Periodo di assunzione
Roberto Andrea	tempo parziale (50%) e determinato	istruttore tecnico	dal 1.4.2012 al 31.8.2012
Costante Giulia	tempo pieno e determinato	istruttore tecnico	dal 1.4.2012 al 31.8.2012
Manghisi Giandonato	tempo pieno e determinato	istruttore tecnico	dal 1.4.2012 al 31.8.2012
Cisternino Giuseppe	tempo pieno e determinato	specialista tecnico	dal 1.4.2012 al 30.11.2011
Di Masi Antonio	tempo pieno e determinato	specialista tecnico	dal 1.4.2012 al 31.10.2012
Cardone Cosimo	tempo parziale (50%) e determinato	istruttore della comunicazione	dal 1.4.2012 al 30.9.2012
Amodio Giovanna	tempo parziale (50%) e determinato	esperto fondi comunitari	dal 1.4.2012 al 31.10.2012
Benedetto Antonio	tempo pieno e determinato	istruttore tecnico	dal 1.4.2012 al 31.8.2012
Iaffaldano Giovanni	tempo parziale (50%) e determinato	specialista tecnico	dal 1.4.2012 al 31.10.2012
Rinaldi Mariana	tempo parziale (50%) e determinato	specialista tecnico	dal 1.4.2012 al 31.10.2012

Rilevato che:

- l'attuale dotazione organica comprende n. 98 unità di personale di cui 36 vacanti;
- il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente, calcolato nel rispetto della vigente normativa, includendovi le spese delle partecipate, è inferiore al 40%;

Ricordato che questo Comune, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è ente soggetto al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Richiamati:

- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che: *“gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come successivamente modificato ed integrato;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

Preso atto, in particolare, che l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, come modificato dall'articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce: *“È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”*;

Dato atto che tale normativa è stata da subito interpretata da questa amministrazione nel senso di ritenere che la limitazioni alle assunzioni riguardasse solamente le assunzioni a tempo indeterminato, non rinvenendosi nei commenti indicazioni in senso avverso;

Preso atto che su tale norma si è poi aperto un dibattito interpretativo in quanto:

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n° 167 del 31 marzo 2011, aveva osservato che l'inciso contenuto nel comma in esame *“a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contrattuale”* si riferisce anche alle assunzioni per gli enti con una spesa di personale inferiore al 40% delle spese correnti, per i quali è consentito assumere entro il 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n° 246 del 27 aprile 2011, aveva ritenuto che il limite delle assunzioni di personale, nell'ambito delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, fosse riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DFP0028721 P-4.17.1.7.4 del 6 maggio 2011, ha ritenuto che il regime assunzionale di cui in parola, ed in particolare la percentuale del 20 per cento, fosse riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato, mentre per i rapporti di lavoro con tipologie contrattuali flessibili il vincolo finanziario scaturirebbe solo dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che prevede la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata investita la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, della questione di massima così definita: *“Se, relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che pone il vincolo di spesa al turn over del personale (20 per cento del valore economico delle cessazioni intervenute nell'anno precedente), debba essere riferito esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato ovvero anche all'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro”*;

Atteso che la Corte si è pronunciata con la deliberazione segnalata dal Collegio dei Revisori, risulta depositata in segreteria il 29 agosto 2011, ma è stata diffusa attraverso gli organi di stampa in sola data del 05.09.2011, la quale, dopo articolata disamina della norma, ha risolto la questione di massima come segue: *“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”*;

Preso atto che dalla suddetta deliberazione non giungono indicazioni sulle modalità di applicazione di tale norma ai contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, con particolare riferimento alla base di calcolo delle *“cessazioni dell'anno precedente”*;

Valutato che la conclusione alla quale è giunta la Corte:

- non sia condivisibile in quanto non tiene conto del complessivo quadro normativo delle limitazioni delle spese di personale;
- sia contraddittoria in quanto, prendendo atto dei problemi sostanziali derivanti dalla rigida interpretazione propugnata, introduce fattispecie derogatorie che non trovano fondamento in alcuna disposizione legislativa;

Valutato, altresì, che i pareri delle sezioni restano, comunque fonti di interpretazione e non fonti di produzione del diritto;

Preso atto del disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 14.10.2011 volto a chiarire l'interpretazione corretta dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, nonché a smentire in modo piuttosto aperto la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite 46/2011, per la quale il tetto di spesa debba valere per qualsiasi tipo di assunzione e contratto, ivi comprese, dunque, le assunzioni flessibili;

Preso atto, in particolar modo, dei contenuti della relazione tecnica al predetto disegno di legge, ove, commentando l'articolo 4, comma 110, dell'attuale testo del ddl di stabilità precisa che *«la norma interviene attraverso una parziale modifica dell'art. 76 del dl n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, e successive modificazioni. In particolare: la lettera a) interviene in materia di assunzioni del sistema degli enti locali - integrando l'art. 76, comma 7, del dl 112 - ed è intesa a offrire un'interpretazione univoca della norma di cui trattasi, specificando che la disciplina assunzionale ivi prevista per regioni ed enti locali si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. La disposizione, configurandosi come interpretativa, non comporta oneri a carico della finanza pubblica»*, ponendo nel nulla dall'origine le letture di segno contrario sancite dalla deliberazione 46/2011 delle sezioni riunite e recentissimamente confermate dalla sezione Lazio con deliberazione 12 ottobre 2011, n. 59, certamente antecedente all'iniziativa legislativa;

Ritenuto, pertanto, nell'ambito delle proprie prerogative e responsabilità di stabili indirizzi dell'Amministrazione comunale in ordine alla problematica prima evidenziata ai quali i competenti organi sono tenuti a conformarsi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come in atti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e successive modificazioni;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

delibera

1. La premessa è parte integrale e sostanziale della presente delibera;

2. Di stabilire in ordine all'attuazione della Delibera di G. C. n. 25 del 1.3.2011 con titolo "Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2011-2013" il seguente indirizzo:

Non accogliere al momento, salvo successivi approfondimenti, il suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla sospensione o la revoca dei provvedimenti di attuazione del Piano Triennale 2011-2013 per quanto attiene le assunzioni a tempo determinato procedendo al contempo con massima urgenza a dare compiuta attuazione alla programmazione del personale 2011-2013, e considerando il limite delle assunzioni pari al 20% del costo delle cessazioni degli anni precedenti applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato, in linea con gli orientamenti delle organizzazioni rappresentative degli enti locali venutisi a delineare nella materia, confermati dai lavori del ddl stabilità per l'anno 2012, sempre nel rispetto del principio della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, anche attraverso il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

3. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati e al Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, palesemente espressa, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri del responsabile del servizio (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell'istruttoria tecnica espletata in conformità alla normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione del provvedimento da parte della Giunta che non comporta spesa o diminuzione di entrata.

Castellana Grotte, **27/10/2011**

Il Responsabile del Servizio

f.to rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n:1306

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2011 al 19/11/2011.

Castellana Grotte, 04 novembre 2011

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 27/10/2011 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 04 novembre 2011

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia